



Cisternino, lì 16/04/2019

Ai Fruitori della rete informatica
Del Liceo Polivalente "D. Q. PUNZI"
SEDE

Al Sito WEB Scuola

REGOLAMENTO

Norme relative all'accesso e all'uso della rete informatica

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione.

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di uso della rete informatica della scuola e dei servizi relativi.
- 2) L'accesso alla rete della scuola è condizionato all'accettazione integrale delle norme contenute in questo documento.
- 3) L'uso delle risorse e dei servizi della rete è subordinato al rispetto da parte degli utenti del presente regolamento

Art. 2 - Principi generali.

- 1) La scuola promuove l'utilizzo della propria rete (e di altre reti eventualmente interconnesse) quale strumento utile a perseguire finalità didattiche ed amministrative.
- 2) Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano a non commettere abusi aderendo ad un principio di autodisciplina.
- 3) Consapevoli di operare su postazioni a disposizione di vari utenti, è necessario adottare ogni cautela per evitare che un utilizzo improprio rechi danno ai PC o limiti l'uso dello stesso ad altri
- 4) E' sempre applicato il principio di necessità di prevenzione rischi per utilizzi impropri della rete e quello di pertinenza e non eccedenza nell'effettuare eventuali controlli per mezzo di mezzi informatici

Art. 3 - Definizioni.

- 1) Nel presente regolamento i termini di seguito elencati hanno il significato ai medesimi associato:
 - a) **Utenti (User)**
Tutti coloro che hanno accesso alla rete della scuola "don Quirico PUNZI" alla luce del presente regolamento.
 - b) **Rete (LAN)**
L'insieme delle attrezzature che consentono la fornitura di servizi, il collegamento informatico tra le diverse stazioni di lavoro e l'accesso alle reti esterne.
 - c) **Rete Internet**
La rete esterna basata sul protocollo di comunicazione TCP/IP.



d) **Abuso**

Qualsivoglia violazione del presente regolamento o di altre discipline civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete.

Art.4 - Soggetti che possono avere accesso alla rete della scuola

- 1) Hanno diritto di accedere alla Rete: i docenti della scuola, il personale non docente, gli studenti.
- 2) Possono accedere alla rete per il periodo di tempo necessario all'espletamento dei loro compiti: visitatori, studenti o ricercatori esterni impegnati in attività consentite dalla scuola.
- 3) L'accesso alla rete è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature.
- 4) L'accesso di determinate categorie di utenti può essere regolamentato quando questo è richiesto da ragioni tecniche.
- 5) Per conseguire l'obiettivo di assicurare il miglior funzionamento delle risorse disponibili, possono essere emanati appositi regolamenti di carattere operativo che gli utenti si impegnano ad osservare.

Art. 5 - Modalità di accesso alla rete ed alle postazioni.

- 1) Il Dirigente Scolastico autorizza l'accesso alla rete della scuola; chi vuole ottenere l'accesso deve inoltrare esplicita richiesta.
- 2) L'utente ottiene l'accesso dopo essersi impegnato ad osservare il presente regolamento e le altre norme disciplinanti le attività e i servizi che si svolgono via rete ed essersi impegnato a non commettere abusi e a non violare i diritti degli altri utenti e dei terzi.
- 3) L'utente che ottiene l'accesso alla rete si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite la rete.
- 4) Qualsiasi utente con credenziali personali, deve bloccare la sessione nel caso fosse necessario lasciare incustodita la postazione (WIN SX + L).
- 5) Qualsiasi accesso alla rete con credenziali personali (docenti ed amministrativi) viene associato ad una persona fisica cui imputare le attività svolte utilizzando il codice utente, il sistema personale, il sistema server, l'accesso remoto.
- 6) Qualsiasi accesso alla rete con credenziali collettive (studenti) è adeguatamente limitato per ridurre al minimo abusi sulle postazioni e sulla rete.
- 7) Il Dirigente Scolastico autorizza l'attivazione di servizi particolari una volta accertata la loro inerenza ai fini istituzionali della scuola.

Art. 6 - Gestione di username e password.

- 1) Ogni accesso ai servizi di rete deve avvenire tramite assegnazione di username e di password segrete e personali
- 2) L'introduzione di utenti e password collettivi, deve essere adeguatamente regolamentata da restrizioni d'accesso alle risorse di rete e PC; questo per assicurare l'integrità e la disponibilità dei sistemi informatici e per ridurre al minimo possibili abusi
- 3) L'Amministratore di sistema, che ha il compito di gestire le modalità di assegnazione e distribuzione delle password, deve implementare le procedure più opportune per garantirne l'integrità e la riservatezza.
- 4) Gli username devono rispettare i seguenti criteri



SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
LINGUISTICO – SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 - Fax: 080.4444150

Web: www.liceocisternino.gov.it

Pec: brpm04000v@pec.istruzione.it

e-mail: brpm04000v@istruzione.it

- a) Scadenza di validità coincidente con la risoluzione del rapporto di lavoro/studio con la scuola.
- 5) Le password personali devono rispettare i seguenti criteri:
 - a) lunghezza minima 6 caratteri
 - b) titolarità
 - c) cambio periodico della password tramite server policy o volontà dell'interessato

Art. 7 - Attività vietate.

- 1) È vietato usare la rete:
 - a) In modo difforme da quanto previsto nel presente regolamento;
 - b) In modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative in materia di disciplina delle attività e dei servizi svolti sulla rete.
 - c) Per scopi incompatibili con l'attività istituzionale della scuola come creare o trasmettere (se non per scopi di ricerca o comunque propriamente in modo controllato e legale) qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno, indecente, o che attenti alla dignità umana, specialmente se riguardante il sesso, la razza o il credo.
 - d) Per depositare sui PC o distribuire in rete materiale non consono alle attività didattiche o amministrative
 - e) Per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne alla scuola
 - f) Per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi
 - g) Per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti
 - h) Per attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori)
 - i) Per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni o il danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password) e chiavi crittografiche riservate
 - j) Per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell'ingegno
 - k) E' vietato installare su qualsiasi postazione, software non autorizzato. L'installazione di software freeware deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico
 - l) E' vietato disinstallare software autorizzato senza il consenso del Dirigente Scolastico
 - m) E' vietato ogni tentativo di disabilitare, con qualsiasi metodo, le eventuali restrizioni impostate sui PC
 - n) E' vietato usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentono di restare anonimi
 - o) E' vietato con qualsiasi metodo il cambio della password per l'utenza collettiva. Eventuali richieste in tal senso vanno inoltrate all'amministratore di rete.
 - p) E' vietato cambiare la password dell'amministratore del PC (utente locale) senza motivi fondati o senza il consenso del Dirigente Scolastico. A quest'ultimo deve essere comunicata ogni modifica.

Art. 8 - Sanzioni.

In caso di abuso il Dirigente Scolastico, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, procederà con:



- a) richiamo verbale
- b) richiamo scritto
- c) sospensione dall'accesso alla rete per un periodo adeguato alla gravità dell'abuso
- d) esclusione definitiva dall'uso della rete.

Art. 9 - Procedure

- 1) Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente Scolastico o al Responsabile della rete, violazioni di quanto previsto nel presente regolamento. Le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione.
- 2) Se il Dirigente Scolastico ritiene infondata la segnalazione ne dà comunicazione motivata all'autore.
- 3) Se il Dirigente Scolastico ritiene che la segnalazione sia fondata, invita l'utente a fornire tutti i chiarimenti e i documenti che ritiene utili alla propria difesa, assegnando un termine adeguato al caso. L'utente può chiedere di essere ascoltato.
- 4) Se i chiarimenti sono ritenuti sufficienti, il Dirigente scolastico archivia il procedimento e ne dà comunicazione motivata all'autore della segnalazione.
- 5) Se il Dirigente Scolastico accerta l'esistenza dell'abuso, procede con le sanzioni previste all'articolo precedente motivando la decisione.
- 6) La decisione viene comunicata senza ritardo alle parti.
- 7) Il materiale non inerente attività scolastiche o amministrative depositato in rete o sulle postazioni, potrà essere cancellato senza preavviso da parte dell'Amministratore di rete. Per nessun motivo si accetteranno richieste di recupero dei dati persi.

Art. 10 - Trattamento comunicazione, diffusione dei dati

- 1) Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Scolastico; la titolarità è esercitata dal Dirigente scolastico.
- 2) Il Titolare può designare uno o più responsabili del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, con atto formale di nomina.
- 3) Incaricati del trattamento dei dati sono i docenti ed il personale amministrativo.
- 4) Il trattamento dei dati, la loro comunicazione e diffusione avviene in base alle disposizioni del Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n°196, testo unico in materia di privacy.
- 5) Il Dirigente scolastico, tramite il Responsabile di rete, attua il monitoraggio delle attività svolte tramite la rete.
- 6) Il rilevamento delle attività sulla rete attuato ai fini di garantirne la sicurezza ed il suo uso conforme al presente regolamento, non costituisce una violazione del Decreto legislativo 30 Giugno 2003 n°196